

# STATUTO ASSOCIAZIONE SINAPSI

Associazione Sinapsi  
formazione, ECM e dintorni


Via Cortev ecchia, 38- 44100 Ferrara

Telefono: 0532 1914143

Fax: 0532 1911618

Sito: [www.associazionesinapsi.it](http://www.associazionesinapsi.it)

E-m@il: [info@associazionesinapsi.it](mailto:info@associazionesinapsi.it)



## Art. 1 DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Rimane costituita l'associazione "SINAPSI", di seguito chiamata "associazione", con sede legale ed amministrativa a Ferrara, via Cortev ecchia, 38.

Ai fini amministrativi e degli adempimenti fiscali l'associazione verrà denominata "SINAPSI".

L'associazione sceglie come sede operativa e luogo privilegiato per la circolazione delle informazioni il sito web da registrare con il nome: "associazionesinapsi.it".

Le attività dell'associazione potranno essere organizzate in luoghi fisici o attraverso modalità di relazione di tipo informatico (es. videoconferenze, forum informatici, e-learning ecc).

L'associazione ha durata illimitata, salvo le cause di estinzione previste dall'art. 27 del Codice Civile.

## ART. 2 SCOPO

1. L'associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Gli Scopi dell'associazione riguarderanno attività di promozione e utilità sociale in ambiti educativo, formativo, sociale e culturale, che potranno trattare le seguenti aree tematiche: in ambito EDUCATIVO E FORMATIVO e PSICO - SOCIO-CULTURALE:
  - a. diffondere la cultura del benessere;
  - b. Educazione Continua in Medicina tradizionale e online
  - c. Corsi, gruppi e laboratori a tema
  - d. diffusione e valorizzazione di esperienze, competenze e talenti
  - e. promuovere la diffusione della cultura della sicurezza e del rispetto dell'ambiente
  - f. consulenza relativa all'orientamento scolastico e professionale;
  - g. divulgazione della conoscenza della psicologia e della figura dello psicologo

organizzando (in proprio o per conto di terzi)

- convegni, congressi, incontri e confronti con le personalità ed esperti del settore;
- corsi e stages di formazione ed incontri tecnici anche tramite sistemi on line;
- pubblicando testi, e-book, atti di convegni ecc.;
- fornendo informazioni utili all'orientamento degli studenti e all'integrazione dei loro programmi formativi;
- fornendo tutti quei servizi che nel corso della sua attività l'associazione riterrà utile integrare a quelli sopra espressi.

Per raggiungere gli obiettivi che si propone, l'associazione potrà attivare rapporti di collaborazione con Enti pubblici e privati, liberi professionisti ed imprese ed altre associazioni.

## ART. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE

L'associazione farà fronte ai propri oneri attraverso le seguenti modalità di finanziamento:

- quote e contributi dei soci
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
- contributi dello Stato, di Enti o di associazioni pubbliche
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
- donazioni o elargizioni a titolo di liberalità da parte di privati
- proventi derivanti dalle attività previste all'art. 2.

L'utile o l'avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali o di attività ad esse direttamente connesse. Tali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve non potranno, in ogni caso, essere distribuiti tra i soci.

## ART.4 SOCI

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che si riconoscono nelle sue finalità, che versino la quota sociale annuale e che accettino il presente statuto ed i suoi

*Associazione Sinapsi*

Via Cortev ecchia, 38 – 44100 Ferrara – Tel 0532 191413 – Fax 0532 1911618

Partita IVA e Codice Fiscale: 01748900386

regolamenti interni. Per i minori di anni 14 è richiesto l'assenso dell'esercente la potestà.

L'associazione è composta da:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci onorari.
- soci sostenitori

I Soci fondatori e ordinari costituiscono l'assemblea.

La qualifica di socio, i relativi diritti, e la relativa quota associativa non sono trasferibili a terzi.

Il numero di soci è illimitato. Tutti i soci sono chiamati a collaborare al buon andamento dell'associazione, a svolgere attivamente le attività promosse dall'associazione e ad osservare un comportamento che non danneggi gli interessi e l'immagine dell'associazione od i suoi membri. I soci sono tenuti a non divulgare a terzi informazioni riservate inerenti l'associazione od i suoi membri. I soci sono altresì tenuti a non utilizzare in modo improprio, illecito o non autorizzato il materiale divulgato dall'associazione o da altri soci o utenti.

Il mancato rinnovo dell'iscrizione comporta la automatica decadenza del socio.

#### **ART. 5 SOCI FONDATORI**

Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione e hanno sottoscritto il capitale sociale iniziale.

I soci fondatori sono soggetti al pagamento di una specifica quota annuale, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Sono membri di diritto del comitato tecnico scientifico (se si decide di costituirlo) con carica vitalizia salvo esclusione o recesso dall'associazione o dimissioni dal comitato tecnico scientifico stesso. I soci fondatori, quali creatori della mission, possono presentare richiesta di mozioni di sfiducia o proposte di ordini di servizio al presidente del Consiglio Direttivo qualora ritengano che un socio, investito o no di cariche sociali, stia ledendo l'immagine dell'associazione, non stia rispettando le sue linee programmatiche o stia abusando o mal eseguendo i compiti a lui assegnati attraverso una carica, sociale o non. Il presidente del Consiglio Direttivo ha l'obbligo di esaminare la fondatezza dell'accusa e di provvedere, qualora sia verificato il dolo.

#### **ART. 6 SOCI ORDINARI**

Sono soci ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche, i comitati, le associazioni che si impegnano a corrispondere una quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci ordinari sono ammessi all'associazione mediante domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, sottoscritta e inviata via posta o personalmente direttamente nella sede dell'associazione.

L'ammissione viene approvata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.

L'ammissione alla qualifica di socio ordinario è definitiva dalla riscossione del pagamento della quota associativa annuale. I soci ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, nelle modalità previste dal presente statuto. I nuovi soci possono esercitare diritto di voto e di ricoprire cariche sociali, dopo cinque anni continuativi di iscrizione nel libro soci.

#### **ART. 7 SOCI ONORARI**

Sono soci onorari le personalità cui è riconosciuta dal Consiglio Direttivo l'adesione a titolo gratuito per tre anni per speciali meriti nei confronti dell'associazione o nei campi oggetto dell'associazione.

Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

#### **ART. 8 SOCI SOSTENITORI**

Sono soci sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche, i comitati, le associazioni che si impegnano a corrispondere una quota associativa annuale superiore a quella dei soci ordinari, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori sono ammessi all'associazione mediante domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo sottoscritta e spedita via posta. L'ammissione viene decisa dal Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori hanno diritto di voto, ma non sono eleggibili alle cariche sociali, affinché non si crei conflitti d'interesse in seno al Consiglio Direttivo. I soci sostenitori, in quanto benefattori dell'associazione, vengono insigniti del titolo di benemeriti e ricevono servizi e benefici addizionali rispetto agli altri soci. Tali benefici, vengono decisi ogni anno dal Consiglio Direttivo in base alle disponibilità dell'associazione.

#### **ART. 9 QUOTE ASSOCIATIVE**

Annualmente il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare delle quote associative. La mancata corresponsione della quota causa la sospensione dell'erogazione dei servizi e di eventuali vantaggi concessi ai soci per i primi tre mesi dopo la scadenza. In caso di mancato versamento della quota

*Associazione Sinapsi*

entro la data prevista, l'associazione potrà procedere all'immediata esclusione da socio con conseguente cancellazione dal libro soci.

Nel caso di mancato versamento della quota associativa, l'associazione non sarà tenuta a comunicazione alcuna inerente l'esclusione da socio.

#### **ART. 10 RECESSO**

Il recesso dall'associazione può avvenire per :

- dimissioni date dal socio o associato in forma scritta al consiglio direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicata almeno tre mesi prima;
- mancato rinnovo della quota annuale trascorsi tre mesi dalla scadenza;
- esclusione;
- morte od estinzione giuridica del socio.

L'esclusione è stabilita dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea per:

- comportamento contrario ai fini dell'associazione;
- violazione del presente statuto e dei suoi regolamenti di attuazione;
- violazione della netiquette degli utenti internet;
- altri gravi motivi che portino turbamento alla regolare attività dell'associazione.

I soci e gli associati receduti o decaduti non hanno diritto alla restituzione delle quote associative ed eventuali contributi già versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

#### **ART. 11 ORGANI**

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il comitato tecnico scientifico (se presenti);
- il consiglio direttivo;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il Vicepresidente del consiglio direttivo;
- il segretario (se presente);
- il tesoriere (se presente);
- I responsabili delle sedi distaccate (se presenti).

#### **ART. 12 ASSEMBLEA**

Fanno parte dell'assemblea i soci fondatori ed i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative.

Le persone giuridiche pubbliche e private e gli altri organismi facenti parte dell'associazione partecipano all'assemblea in persona del loro legale rappresentante o del suo delegato.

Agli effetti della validità delle sedute e delle relative deliberazioni un componente dell'assemblea può rappresentare, per delega scritta, al massimo un altro componente.

#### **ART. 13 COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea ordinaria dei soci ha le seguenti competenze: eleggere il Consiglio Direttivo;

- approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- approvare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
- approvare l'eventuale regolamento interno dell'associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;

L'assemblea straordinaria dei soci ha le seguenti competenze:

- deliberare sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori;
- deliberare su ordini del giorno proposti dal presidente o dalla maggioranza dei soci.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente almeno una volta l'anno mediante invio a tutti i soci di una comunicazione sul sito internet, che contenga il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. La convocazione verrà pubblicata nel sito almeno 10 giorni prima della data stabilita.

L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei componenti aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le decisioni dell'assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Il presidente convoca inoltre l'assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne faccia istanza almeno un decimo dei suoi componenti o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Per deliberazioni riguardanti modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto è necessario che siano presenti almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

*Associazione Sinapsi*

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno la metà degli associati.

#### **ART. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è costituito da quattro membri eletti in prima istanza dai soci fondatori, che comunque ne fanno parte.

Il Consiglio è l'organo amministrativo dell'associazione e provvede ad attuare le linee programmatiche e di indirizzo dell'associazione, la gestione ordinaria e straordinaria e il compimento di tutti gli altri atti che non siano di competenza dell'assemblea o del presidente.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o qualora ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto il relativo verbale, che andrà sottoscritto dal presidente, vicepresidente e dal segretario della riunione.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il presidente ed il segretario e, ove queste cariche si ritengano necessarie, il tesoriere ed i responsabili delle sedi distaccate.

Competono in particolare al Consiglio Direttivo:

- l'amministrazione ed il rispetto degli obblighi formali dell'associazione, anche avvalendosi dell'attività di altre figure, interne od esterne, designate dal consiglio stesso;
- la proposta dell'ammontare delle quote annuali;
- l'esclusione e l'ammissione dei soci;
- l'elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario (se ritenuto necessario) al suo interno;
- l'elezione del tesoriere e dei responsabili delle sedi distaccate, qualora ritenga necessaria la presenza di tali figure;
- il conferimento della carica di socio onorario;
- il conferimento di incarichi di collaborazione esterna;
- l'individuazione di altre figure eventualmente necessarie per la gestione.

Il consiglio dura in carica cinque anni; si scioglie nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, venga a decadere dalla carica la maggioranza dei suoi membri.

Fatto salvo per il primo Consiglio Direttivo eletto, per accedere alla carica di amministratore è necessario aver partecipato attivamente alle attività di volontariato dell'associazione per almeno tre anni continuativi ed essere socio dell'associazione da almeno cinque anni continuativi.

#### **ART. 15 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Egli coordina l'andamento generale dell'Associazione, promuove le deliberazioni del Consiglio e ne cura l'esecuzione, organizza tutte le attività proprie dell'Associazione conformi allo scopo perseguito. Il presidente è responsabile di ogni bene mobile, immobile o di carattere intellettuale dell'associazione. Gestisce il conto corrente e detiene il potere di spesa dell'associazione. In caso si verificano eventi gravi il presidente può sfiduciare o sospendere temporaneamente qualunque persona coinvolta nella vita associativa, in attesa che il Consiglio Direttivo deliberi in merito allo specifico evento.

In caso di sua assenza o impedimento, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare tutti i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successivamente convocata. Il presidente può nominare procuratori e delegare la firma associativa.

Ha le seguenti competenze:

- convocare l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;
- presiedere il Consiglio Direttivo;
- stipulare contratti e convenzioni con terzi su mandato del Consiglio Direttivo.
- convocare la conferenza di servizi sui temi riguardanti la mission sociale;
- sfiduciare o sospendere temporaneamente soci o altre figure in caso di eventi gravi, sino a delibera del Consiglio Direttivo.

Il presidente resta in carica un biennio.

Il vicepresidente resta in carica un biennio

Fatto salvo per il primo Consiglio Direttivo eletto, per accedere alla carica di presidente è necessario aver prestato servizio come amministratore all'interno dell'associazione almeno per un intero mandato, senza aver ricevuto mozioni di sfiducia o ordini di servizio dal Consiglio Direttivo o

*Associazione Sinapsi*

dal Comitato Tecnico Scientifico, ed essere socio dell'associazione da almeno cinque anni consecutivi.

#### **ART. 16 SEGRETARIO**

Il segretario è una figura facoltativa individuato dal Consiglio Direttivo al suo interno . E' responsabile della segreteria e coordina l'attività delle persone coinvolte nella gestione amministrativa dell'associazione. E' responsabile della tenuta dell'aggiornamento del Registro dei Soci e degli altri registri associativi che non riguardino materia fiscale.

Il suo mandato è legato a quello del Consiglio Direttivo; egli decade quindi allo scadere del mandato del Consiglio o in caso di suo scioglimento. Il segretario risponde direttamente al presidente del Consiglio Direttivo e, in caso non sia prevista la figura del vice presidente, sostituisce il presidente nelle attività istituzionali in caso di sua assenza. Coadiuvato il presidente promuovendo le deliberazioni del Consiglio e organizzando tutte le attività dell'Associazione conformi allo scopo perseguito. Il segretario non ha la legale rappresentanza dell'associazione e non può disporre della firma associativa e del potere di spesa, tranne che in caso di specifico mandato del presidente. In caso di sua assenza o impedimento, i poteri sono esercitati dal vicepresidente.

Per questa figura il Consiglio Direttivo può prevedere un compenso. La carica di Segretario è incompatibile con quella di Presidente e compatibile con quella di responsabile di una sede distaccata.

#### **ART. 17 TESORIERE**

Il tesoriere è una figura facoltativa individuata dal Consiglio Direttivo al suo interno. E' responsabile della tesoreria, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio, è responsabile della tenuta dei libri fiscali dell'associazione, e redige la bozza di bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione su proposta del Consiglio Direttivo.

E' responsabile della gestione delle risorse economiche dell'associazione e di qualunque altro bene monetario, mobile, immobile e di carattere intellettuale quantificabile monetariamente di proprietà dell'associazione, che gli venga affidato in gestione dal presidente (o vicepresidente) con specifico mandato. Il tesoriere fa parte della segreteria amministrativa e la sua attività viene supervisionata dai membri del Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento quotidiano della sua attività, viene coordinato dal presidente e dal vicepresidente. Il suo mandato è legato a quello del Consiglio Direttivo; egli decade quindi allo scadere del mandato del Consiglio o in caso di suo scioglimento.

Il tesoriere può essere riconfermato dal Consiglio Direttivo entrante. Per questa figura il Consiglio Direttivo può prevedere un compenso. Nel caso il tesoriere non venga eletto, la sua figura viene mutuata dal Consiglio Direttivo stesso o da altro socio previo mandato. La carica di Tesoriere è incompatibile con qualunque altra carica sociale.

Qualora sia un membro del Consiglio Direttivo, il tesoriere perde il suo diritto di voto all'interno del consiglio stesso per qualsiasi votazione inerente all'attività da lui svolta.

#### **ART. 18 RESPONSABILI DELLE SEDI DISTACCATE**

Qualora si renda necessaria l'apertura di sedi distaccate, il Consiglio Direttivo ha facoltà di individuare, sia al suo interno sia all'esterno nella persona di un professionista di comprovata esperienza, i direttori delle sedi distaccate. Essi coordinano l'andamento generale della sede distaccata a loro affidata, promuovendo le deliberazioni del Consiglio, curandone l'esecuzione, organizzando tutte le attività proprie dell'Associazione conformi allo scopo perseguito. I responsabili delle sedi distaccate sono supervisionati nella loro attività quotidiana dal presidente, vicepresidente e dal segretario, qual'ora ci sia.

Essi decadono allo scadere del mandato del Consiglio, in caso di suo scioglimento o qualora vengano sfiduciati dal presidente con effetto immediato per comprovati motivi legati alla cattiva gestione della sede distaccata. Il mancato perseguimento delle linee programmatiche dell'associazione è altresì causa e motivo di sfiducia con effetto immediato da parte del Presidente dell'associazione. In caso la carica sia conferita ad un professionista esterno, il Consiglio Direttivo, nella persona del suo presidente, ha facoltà di rimuovere, sostituire, interdire il responsabile della sede distaccata in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.

#### **ART. 19 (Bilancio)**

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede

*Associazione Sinapsi*

dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

3. Il bilancio consultivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 20 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

La durata dell'associazione è illimitata. Qualora ne venga richiesto lo scioglimento dal almeno 1 | 3 dei soci viene convocata un'apposita assemblea per deliberare in proposito. Lo scioglimento, deve essere approvato da almeno 3 | 4 dei soci esistenti. L'assemblea con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori, determinandone i poteri anche per ciò che riguarda la destinazione dei fondi residuali. In caso di scioglimento, pagati tutti i debiti, il patrimonio residuo dell'associazione verrà destinato ad un'altra associazione avente finalità analoga, in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea.

#### **ART. 21 COMPENSI E RIMBORSI**

Le cariche sociali sono gratuite. I criteri e le procedure in merito ad eventuali rimborsi delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali ed eventuali compensi per attività e prestazioni sono trattate nell'apposito regolamento interno.

#### **ART. 23 NORME RESIDUALI**

Per tutto quanto non e' previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano